

**LEGGE REGIONALE 16 marzo 1990, n. 15**

**Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento della Giunta regionale per il personale della formazione professionale convenzionata.**

**(BUR n. 21 del 23 marzo 1990)**

*(Legge abrogata dall'Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28)*

*(Vedi art. 37 ter, comma 11, della L.R. n. 10/1998)*

*(Vedi anche L.R. 2 maggio 2001, n. 7 art. 2 bis, comma 3)*

*N.B. L'art. 18, comma 2 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 modifica la tabella A, qui non riportata.*

**Art. 1**

1 Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso gli Enti della gestione convenzionata della formazione professionale, di cui all'allegata tabella A, è inquadrato, a domanda, nel ruolo organico istituito con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, in apposita sezione speciale ad esaurimento.

2 L'inquadramento è subordinato ad una anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed è, comunque, limitato al personale assunto in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

**Art. 2**

1 Il personale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente art 1 deve inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2 Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e di quelli necessari all'accesso al pubblico impiego, con esclusione del limite di età.

3 I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella di equiparazione "B" alla presente legge allegata.

4 L'inquadramento è deliberato dalla Giunta regionale, a seguito dell'espletamento del concorso, sempre in conformità a quanto previsto dalla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.

5 Gli operatori inquadrati nei ruoli della formazione professionale ai sensi degli art. precedenti devono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione.

6 La frequenza del corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/ 5 delle lezioni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.

### **Art. 3**

1. Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali della formazione professionale.

### **Art. 4<sup>1</sup>**

1. Il personale di cui alla presente legge è utilizzato nelle attività formative previste dall'art. 31 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 e, per la parte eccedente le esigenze dei piani formativi annuali, nelle strutture da istituire a livello regionale e provinciale in attuazione degli artt. 36, 37, 38, e 39 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, nonché presso gli uffici dell'innovazione tecnologica di cui all'art. 28, settore 69, della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11 ed ancora, ove necessario, presso gli Enti locali destinatari delle deleghe regionali.

2. A tal fine, il regolamento di attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questa legge, provvederà, con specifica e dettagliata normativa, all'articolazione degli uffici dell'Osservatorio sul mercato del lavoro e dell'orientamento professionale e determinerà il personale, per numero e qualifica, da assegnare a ciascun ufficio.

### **Art. 5**

L'art. 5 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, è sostituito dal seguente:

“1.La Regione, per le attività di orientamento, di osservazione sul mercato del lavoro e formazione professionale nonché di educazione permanente, fatte salve le attività degli uffici statali eventualmente competenti in materia, adotta il metodo della programmazione come momento attuativo della programmazione socio-economica regionale.

2.La programmazione assume come obiettivi prioritari il raccordo fra domanda formativa e nuove esigenze del mercato del lavoro in rapporto ai piani occupazionali elaborati dall'agenzia dell'impiego prevista dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e inoltre in rapporto ai processi innovativi ed alle nuove professioni da sviluppare nell'ambito regionale.

3.Essa si ispira al principio della flessibilità del sistema formativo e per la sua elaborazione viene assicurata la partecipazione delle autonomie locali e delle forze sociali.

4.La programmazione si articola in programmi pluriennali e annuali”.

### **Art. 6**

L'art. 34 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, viene sostituito dal seguente:

“1.Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l'insegnamento di specifiche materie richiedenti parti colare esperienza o specializzazione tecnico-scientifica, la Regione e gli altri soggetti che svolgono corsi di formazione professionale con finanziamenti pubblici, possono

---

<sup>1</sup> Vedi L.R. 22 settembre 1998, art. 1, comma 7.

ricorrere mediante collaborazioni professionali ad esperti provenienti dal mondo delle imprese, dei servizi, delle libere professioni, degli istituti scientifici, universitari e di ricerca.

2. Le prestazioni degli esperti devono essere previste, nel piano regionale ed all'interno delle convenzioni e verranno regolate unicamente come incarichi di collaborazione professionale, escludendo in ogni caso, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

3. La prestazione degli esperti a carattere d'intervento integrativo e speciale e i suoi contenuti saranno finalizzati alla qualificazione dell'intervento formativo”.

#### **Art. 7**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 19.600.000.000 per l'anno 1990, si provvederà con i fondi assegnati alla Regione Calabria ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.